

COMUNE DI TARVISIO

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002 ss.mm.i.i.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data _____.

INDICE

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 1 | -- Oggetto del regolamento | Pag. 3 |
| Art. 2 | -- Definizione delle prestazioni | Pag. 3 |
| Art. 3 | -- Il Responsabile del Procedimento | Pag. 4 |
| Art. 4 | -- Costituzione e accantonamento del fondo incentivante | Pag. 4 |
| Art. 5 | -- Conferimento degli incarichi | Pag. 4 |
| Art. 6 | -- Ripartizione verticale | Pag. 5 |
| Art. 7 | -- Prestazioni parziali | Pag. 6 |
| Art. 8 | -- Ripartizione orizzontale | Pag. 6 |
| Art. 9 | -- Incarichi collegiali con professionisti esterni | Pag. 7 |
| Art. 10 | -- Termini per le prestazioni | Pag. 8 |
| Art. 11 | -- Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione | Pag. 8 |
| Art. 12 | -- Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione | Pag. 8 |
| Art. 13 | -- Termini di chiusura per la liquidazione del fondo | Pag. 9 |
| Art. 14 | -- Sottoscrizione degli elaborati | Pag. 10 |
| Art. 15 | -- Utilizzazione degli elaborati | Pag. 10 |
| Art. 16 | -- Prestazioni professionali specialistiche | Pag. 10 |
| Art. 17 | -- Spese | Pag. 11 |
| Art. 18 | -- Oneri per l'iscrizione agli albi professionali | Pag. 11 |
| Art. 19 | -- Oneri per la copertura assicurativa | Pag. 12 |
| Art. 20 | -- Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri | Pag. 12 |
| Art. 21 | -- Entrata in vigore del regolamento | Pag. 13 |

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo di cui. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e la liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 11, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 comma 1 lettera c) del regolamento di attuazione della stessa legge, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 165 del 5 giugno 2003; per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 8, della legge citata.
2. Il progetto è redatto, secondo tre livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le prestazioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 8, della legge precitata.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e salva diversa determinazione del RUP in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 Decreto del Presidente della Regione n. 165 del 5 giugno 2003.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano strutturale comunale (PSC) o intercomunale, definito sulla base di quanto disposto dagli artt. 15 e 26 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, e successive modifiche e integrazioni e le sue varianti e revisioni.
Nel caso il Comune sia dotato degli strumenti urbanistici che fanno riferimento alla normativa precedente si intendono atti di pianificazione generale il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue varianti e revisioni.
Costituiscono altresì atti di pianificazione generale, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi comunali (PAC) sulla base di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, e successive modifiche e integrazioni e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
Nel caso il Comune sia dotato degli strumenti urbanistici che fanno riferimento alla normativa precedente si intendono atti di pianificazione esecutiva, i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-

popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

Art. 3 Entità del fondo

5. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, della legge sopracitata, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione dei lavori, del Collaudo nonché tra quanti, tecnici ed amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.
6. La percentuale effettiva, pari all'1,50 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, viene ripartita esclusivamente tra i dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera in rapporto all'entità ed alla complessità della stessa e la ripartizione tiene conto delle singole e specifiche responsabilità professionali connesse ed delle prestazioni effettivamente svolte.
7. Qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'art. 9 lettere a), b) e c) della legge sopracitata, l'incentivo può essere ulteriormente incrementato del 1 per cento.
8. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14, il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
9. Ai sensi del comma 2 citato art. 11, le quote parti delle somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.

Art. 4 Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da realizzare. In caso di varianti in aumento disposte in corso d'opera, regolarmente approvate dal RUP, l'importo è ricalcolato sulla base dell'importo dei lavori aggiornato;
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo

adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate come disposto dall'art.11 comma 1 Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera medesima, o nel bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

Art. 5 Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di RUP sono conferiti con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il conferimento dell'incarico ai tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della direzione lavori o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, o alla redazione dell'atto di pianificazione, è disposta dal Dirigente dell'Area Tecnica ai tecnici dipendenti dell'amministrazione aventi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 ed in possesso almeno della categoria "C".
3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev'essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'ufficio tecnico provvede a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Fra le operazioni svolte da collaboratori alla progettazione, cioè personale facente parte dell'ufficio tecnico, vi rientrano a titolo esemplificativo: i rilievi, le misurazioni, i picchettamenti, i censimenti e comunque tutte quelle attività professionali che siano veramente di supporto alla progettazione indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
5. Come componenti dell'Ufficio Tecnico, ma esclusivamente ai fini del presente Regolamento, possono essere inclusi anche componenti di altri uffici, qualora partecipino, in modo concreto e predefinito, alla redazione del progetto.

Art. 6 Determinazione del fondo

1. La determinazione del fondo, qualora le prestazioni per la progettazione vengano affidate esclusivamente a professionisti esterni è così composta:
 - a) lavori pubblici: l'1,5% dell'importo a base di gara al Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali collaboratori;
 - b) atti di pianificazione: l'8% della tariffa professionale al Responsabile del Procedimento ed eventuali collaboratori.
2. La determinazione del fondo, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione, nonché la direzione dei lavori siano tutte espletate da personale interno l'incentivo è ulteriormente incrementato del 1 per cento.

3. La determinazione del fondo, qualora le attività di responsabile del procedimento e di pianificazione siano tutte espletate da personale interno l'incentivo è determinato nel 30% della tariffa professionale.

Art. 7

Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato di un'opera o di un lavoro, la quota da calcolarsi sull'1 per cento è la seguente:
 - a) solo progetto preliminare: 0,20
 - b) solo progetto definitivo: 0,20
 - c) solo progetto esecutivo: 0,25
 - d) solo direzione lavori 0,35
2. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 165 del 5 giugno 2003, sopprima o accorpi uno dei livelli di cui sopra, oppure si proceda alla definizione di una perizia di stima ai fini della determinazione della spesa a base d'asta di cottimo, la quota da corrispondere per la sola progettazione viene definita dal responsabile del procedimento nei limiti della sommatoria delle aliquote di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente, sulla base degli elaborati effettivamente prodotti.
3. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali, eventualmente affidate a professionisti esterni, la loro incidenza percentuale all'interno del singolo livello progettuale viene di volta in volta determinata dal responsabile del procedimento e posta tra le economie.

Art. 8

Ripartizione orizzontale

1. Qualora le prestazioni per la progettazione vengano affidate esclusivamente a professionisti esterni la quota del fondo è ripartito come segue:
 - lavori pubblici:
 - a) il 1,5% dell'importo a base di gara al Responsabile del Procedimento ed eventuali collaboratori;
 - atti di pianificazione:
 - a) il 8% della tariffa professionale al Responsabile del Procedimento ed eventuali collaboratori.
2. In assenza di una specifica definizione da parte del RUP prima dell'inizio di ogni prestazione la ripartizione orizzontale per le prestazioni di cui all'art. 6 comma 1 lettere a) e b) avviene nel seguente modo:
 - a) il 70 per cento al RUP, se assume direttamente la responsabilità finale degli atti. La percentuale viene invece ripartita in ragione del 40 per cento al Dirigente o facente funzioni

che assume la responsabilità finale degli atti ed il 30 per cento al responsabile del procedimento delegato;

- b) il 30 per cento ai collaboratori. La ripartizione avviene in parti uguali sulla base del numero di unità previste in pianta organica presso l'Area Tecnica (escluso il RUP) a cui viene aggiunta una eventuale unità facente parte dell'ufficio ragioneria quando il finanziamento dell'opera è composto da mutuo o altra forma di finanziamento che comporti la predisposizione da parte dello stesso ufficio di atti specifici.

Partecipa alla ripartizione dell'incentivo il personale che ha prestato servizio per almeno il 50% della durata complessiva dell'intervento, calcolato dalla data di redazione della progettazione di primo livello (preliminare o altro se così disposto dal RUP) e la data di approvazione degli atti collaudo o del certificato regolare esecuzione.

Le quote destinate alle unità di personale previste in pianta organica ma che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo, è divisa in quote uguali tra il personale del Servizio di riferimento.

3. In assenza di una specifica definizione da parte del RUP prima dell'inizio di ogni prestazione la ripartizione orizzontale per le prestazioni di cui all'art. 6 commi 2 e 3 avviene nel seguente modo:

- c) il 70 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono gli elaborati, assumendone la responsabilità professionale;
- d) il 30 per cento ai collaboratori. La ripartizione avviene in parti uguali sulla base del numero di unità previste in pianta organica presso il Servizio di riferimento (escluso il tecnico o i tecnici che sottoscrivono gli elaborati, assumendone la responsabilità professionale).

Partecipa alla ripartizione dell'incentivo il personale che ha prestato servizio per almeno il 50% della durata complessiva dell'intervento, calcolato dalla data di redazione della progettazione di primo livello (preliminare o altro se così disposto dal RUP) e la data di approvazione degli atti collaudo o del certificato regolare esecuzione.

Le quote destinate alle unità di personale previste in pianta organica ma che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo, è divisa in quote uguali tra il personale del Servizio di riferimento.

Art. 9

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione relativo alle prestazioni svolte in forma collegiale è ridotto del 50.

Art. 10 **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini (compatibili con gli impegni già affidati all'ufficio) entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Dirigente, per le proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), e dall'organo che ha disposto l'affidamento, per proroghe maggiori.
3. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente.

Art. 11 **Termini per la liquidazione del fondo**

1. Gli importi spettanti al RUP ed ai collaboratori verranno liquidati :
 - per il 50% all'atto di adozione della determina di aggiudicazione;
 - il restante 50% al momento dell'approvazione dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati al momento della adozione della determina di aggiudicazione, mentre quelli di direzione lavori al momento dell'approvazione dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 12 **Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione**

1. Il fondo relativo alla redazione di atti di pianificazione generale o varianti, è liquidato, ivi compresa la quota spettante al responsabile del Procedimento nel seguente modo:
 - a) 50% , entro 30 giorni dalla delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) il restante 50% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva, ivi compresa la quota spettante al responsabile del Procedimento, è liquidato nel seguente modo:
 - a) 50%, entro 30 giorni dalla delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) il restante 50%, entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione;

3. Per le varianti di atti di pianificazione generale, limitate alla norme tecniche di attuazione, alle correzioni e/o aggiornamenti cartografici, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, e comunque tutte quelle varianti non ricomprese nel primo comma, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi si applica lo stesso termine di cui al precedente comma.

Art. 13

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo.

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 11, ovvero all'articolo 12, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 11, ovvero all'articolo 12, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.
4. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il RUP nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
6. Non costituirà titolo a riduzioni o mancato pagamento lo stralcio dell'opera dal Piano degli Investimenti deciso per motivi di bilancio o volontà dell'Amministrazione sempre che le cause non siano da imputarsi alla responsabilità dell'incaricato/i.

Art. 14

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Tarvisio", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza.

Art. 15

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 16

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;
 - c) le funzioni relative al coordinamento per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

Art. 17

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 18

Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato, anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato progettista, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato, anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
3. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purchè il professionista esterno sia munito, a sua volta, di polizza adeguata;

Art. 19

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.
3. Qualora le aliquote di cui all'articolo 4, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art.20

Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.